



# COMUNE di CASTEL CASTAGNA

(Provincia di Teramo)

## **Regolamento**

*per il funzionamento del Consiglio Comunale  
e delle commissioni consiliari*

---

# Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

## I N D I C E

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Interpretazione del Regolamento
- Art. 3 - Maggioranza e minoranze. Definizione
- Art. 4 - Modifiche al Regolamento
- Art. 5 - Sede delle adunanze

### TITOLO II CAPO I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 6 - Prerogative del Sindaco-Presidente del Consiglio e dei consiglieri comunali
- Art. 7 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 8 – Responsabilità personale
- Art. 9 – Partecipazione alle sedute e decadenza
- Art. 10 – Astensione obbligatoria
- Art. 11 – Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 12 - Dimissioni dei consiglieri
- Art. 13 - Surrogazioni
- Art. 14 - Supplenze

### CAPO II I GRUPPI CONSIGLIARI E LE COMMISSIONI

- Art. 15 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 16 – Capigruppo consiliari
- Art. 17 - Conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 18 – Commissioni consiliari
- Art. 19 – Presidenza e convocazione delle commissioni

### TITOLO III CAPO I PREROGATIVE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

- Art. 20 – Funzionamento della Presidenza.
- Art. 21 - Missioni dei consiglieri
- Art. 22 – Liquidazione rimborsi

### CAPO II RICONOSCIMENTO DELLE PREROGATIVE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

- Art. 23 - Consiglio comunale – Autonomia funzionale e organizzativa
- Art. 24 – Funzioni rappresentative
- Art. 25 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune
- Art. 26 - Conferimento di incarichi speciali
- Art. 27 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, rilascio di copie di atti e documenti

### TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I

## **SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 28 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 29 – Riunione del Consiglio comunale in prima convocazione
- Art. 30 – Adunanza in seconda convocazione
- Art. 31 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 32 – Diritto di iniziativa
- Art. 33 – Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 34 – Ordine del giorno
- Art. 35 – Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 36 - Pubblicità delle sedute
- Art. 37 - Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 38 - Validità delle sedute
- Art. 39 - Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 40 - Validità delle deliberazioni
- Art. 41 - Verifica del numero legale. Scrutatori
- Art. 42 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
- Art. 43 - Posti e interventi
- Art. 44 - Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 45 - Comportamento del pubblico
- Art. 46 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 47 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 48 - Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 49 - Fatto personale
- Art. 50 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 51 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 52 - Presentazione di emendamenti
- Art. 53 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 54 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 55 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 56 - Chiusura della discussione
- Art. 57 - Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 58 - Modalità di votazione
- Art. 59 - Votazione per alzata di mano
- Art. 60 - Votazione per appello nominale
- Art. 61 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 62 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 63 - Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 64 - Astensione obbligatoria
- Art. 65 - Adunanze aperte

## **CAPO II**

### **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

- Art. 66 - Interrogazioni
- Art. 67 - Interpellanze
- Art. 68 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
- Art. 69 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 70 - Mozioni
- Art. 71 - Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 72 - Votazione delle mozioni
- Art. 73 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 74 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 75 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio

Art. 76 - Registrazione audiovisive

Art. 77 – Abrogazione di norme

Art. 78 – Rinvio

Art. 79 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento, l'organizzazione e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione della Legge e dello Statuto. In particolare regola l'esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri; la costituzione, i diritti, l'informazione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari; la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

### Art. 2

#### *Interpretazione del Regolamento*

1. Le norme del presente Regolamento sono interpretate sulla base dei principi generali desumibili dalle leggi e dallo Statuto comunale.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Sindaco; questi incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, al Consiglio il quale decide, in via definitiva, a maggioranza.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

### Art. 3

#### *Maggioranza e minoranze. Definizione*

Ai fini del presente Regolamento costituiscono la maggioranza i Consiglieri eletti nella lista o nelle liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco ovvero i Consiglieri che abbiano dichiarato o che dichiarino in seguito di aderirvi. Costituiscono minoranza tutti gli altri Consiglieri, nonché quelli appartenenti alla maggioranza ove dichiarino di ritirare la loro adesione al programma del Sindaco.

### Art. 4

#### *Modifiche al Regolamento*

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di ciascun Consigliere, delle Commissioni Consiliari, del Sindaco e dei cittadini, ai sensi dello Statuto.
2. Le proposte di modifica devono essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima del Consiglio nelle quali devono essere discusse.

### Art. 5

#### *Sede delle adunanze*

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con decoro ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla Segreteria; una parte della sala è riservata al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. La Giunta comunale può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del comune.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 38, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

**TITOLO II**  
**CAPO I**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED I CONSIGLIERI COMUNALI**

**Art. 6**

***Prerogative del Sindaco-Presidente del Consiglio e dei consiglieri comunali<sup>1</sup>***

La posizione giuridica e lo *status* del Sindaco- Presidente del Consiglio e dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge che disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità di relativa competenza.

I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

<sup>1</sup>) Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

**Art. 7**

***Divieto di mandato imperativo***

Ogni Consigliere rappresenta la comunità di Castel Castagna ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato; nell'adempimento delle funzioni connesse egli ha, pertanto, libertà di iniziativa, di opinione e di voto.

**Art. 8**

***Responsabilità personale***

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa – contabile, che civile e penale, i Consiglieri Comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni, o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso e, soprattutto, il loro voto contrario.

**Art. 9**

***Partecipazione alle sedute e decadenza***

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Il Consigliere che non interviene a cinque sedute del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto; il Consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio, deve darne comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio, entro due giorni dalla data di svolgimento della seduta.
3. Il Presidente, constatata la quinta assenza non giustificata, da parte del Consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso la contestazione delle assenze.
4. Entro 10 giorni dalla notifica, il Sindaco convoca il Consigliere che sia stato assente dal Consiglio Comunale per almeno cinque sedute e ne ascolta le ragioni, dopodiché decide se proporre al Consiglio Comunale la dichiarazione della decadenza ovvero, ritenute esaurienti le giustificazioni del Consigliere, la riconferma dello stesso.
5. La proposta di decadenza, o di riconferma, è portata all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva all'audizione di cui al comma precedente; il Consiglio Comunale delibera la decadenza del Consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati; per tutta la durata della discussione, il Consigliere è tenuto ad allontanarsi dall'aula.

**Art. 10**

***Astensione obbligatoria***

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado; durante l'esame, discussione e votazione della delibera sono tenuti ad assentarsi dall'aula, richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi, o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o parenti e affini fino al quarto grado.

#### **Art. 11**

##### ***Divieto di incarichi e consulenze***

Al Sindaco e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire assumere incarichi o consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

#### **Art. 12**

##### ***Dimissioni dei consiglieri***

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

#### **Art. 13**

##### ***Surrogazioni***

Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

#### **Art. 14**

##### ***Supplenze***

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata nei sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

### **CAPO II**

#### **I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI**

#### **Art. 15**

##### ***Costituzione e composizione dei gruppi consiliari***

1. Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare; il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. I singoli Gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Capo Gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo Gruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo Gruppo: per la maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti; per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del Capo Gruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.



8. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo; della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

#### **Art. 16**

##### ***Capigruppo consiliari***

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

#### **Art. 17**

##### ***Conferenza dei Capigruppo***

1. La conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci; alla riunione partecipa il Segretario Comunale o un suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
4. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della conferenza dei Capi Gruppo, a cura del Segretario Comunale o di un funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.
6. I componenti della conferenza dei Capi Gruppo consiliari hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Commissione per tutta la durata della loro partecipazione e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo di permessi retribuiti.
7. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
  - esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;
  - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

<sup>1)</sup> Vedi articolo 79, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. Per la modifica del presente comma, vedi l'art. 2268, comma 1, n. 980, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

#### **Art. 18**

##### ***Commissioni consiliari***

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con apposito regolamento, commissioni consiliari:
  - permanenti;
  - temporanee;
  - di indagine;
  - di controllo e di garanzia.<sup>1</sup>
2. Le Commissioni sono composte, salvo diversa disposizione del Consiglio, da tre Consiglieri e, in ogni caso, nel rispetto dei rapporti di rappresentanza del Consiglio
3. I criteri di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nelle delibere di istituzione delle stesse.
4. La Commissione, così costituita, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
5. La presidenza delle Commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

<sup>1)</sup> Vedi articolo 44 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 19**

##### ***Presidenza e convocazione delle commissioni***

1. I Presidenti delle Commissioni sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei loro componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che deve tenersi entro dieci giorni da quello della nomina.



3. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal componente della Commissione designato ad esercitare le funzioni di vice Presidente; tale designazione viene comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina;

4. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti; il Sindaco rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio Comunale, all'Organo di Revisione economico-finanziaria, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare, ove costituiti.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare; ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione; il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno la metà dei membri della Commissione; la riunione è tenuta entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune; le modalità di convocazione delle Commissioni sono disciplinate, per quanto compatibili, dal successivo art. 31.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I**

#### **PREROGATIVE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI**

##### **Art. 20**

##### ***Funzionamento della Presidenza***

Il servizio segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della presidenza del Consiglio, nonché dei gruppi consiliari.

##### **Art. 21**

##### ***Missioni dei consiglieri***

1. Ai consiglieri che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011.
2. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali.
3. In occasione delle missioni istituzionali di cui al comma 3 agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.
4. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
5. Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.

##### **Art. 22**

##### ***Liquidazione dei rimborsi***

La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute. Qualora dalla documentazione risultasse un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale le spese liquidate saranno solo quelle effettivamente sostenute e documentate.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 84 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dal comma 27 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e modificato, al comma 1, dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Vedi anche il D.M. 4 agosto 2011 pubblicato nella G.U. 3 novembre 2011, n. 256

#### **CAPO II**

#### **RICONOSCIMENTO DELLE PREROGATIVE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI**

##### **Art. 23**

##### ***Consiglio comunale - Autonomia funzionale ed organizzativa***

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo i principi di Legge.

2. Il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti, stabilendo le modalità per la fornitura dei servizi, attrezzature e risorse finanziarie occorrenti per la sua attività.
3. Le funzioni organizzative ed amministrative del Consiglio sono esercitate da un Servizio di Segreteria, il cui Responsabile è nominato dal Sindaco, tra i Responsabili dei Settori.

#### **Art. 24**

##### ***Funzioni rappresentative***

1. La rappresentanza del Consiglio Comunale è assicurata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.
2. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale; per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita dal Presidente una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i Gruppi consiliari.

#### **Art. 25**

##### **Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente, da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
5. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
6. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare al Presidente il nominativo del Consigliere designato; il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
7. L'organo preposto alle nomine o alle designazioni ha sempre facoltà di revocare tali scelte, a ricorso dei presupposti di legge.

#### **Art. 26**

##### ***Conferimento di incarichi speciali***

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di seguire e relazionare su oggetti e materie particolari di competenza del Consiglio Comunale; per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
2. Nella delibera consiliare di incarico debbono essere stabiliti oltre che le materie e gli oggetti relativi all'incarico anche i tempi e le modalità di espletamento dello stesso.

#### **Art. 27**

##### ***Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, rilascio di copie di atti e documenti***

1. Il diritto di rilascio di copie di atti comunali ai Consiglieri è disciplinato dalla Legge e dall'apposito Regolamento Comunale.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti o a cui partecipa, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consiliare.
3. I Consiglieri Comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla Legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
4. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi competenti per materia, previa consultazione del segretario.
5. Il diritto di accesso di cui ai precedenti commi è esercitato in via generale dai Consiglieri Comunali per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, per le determinazioni, i decreti, le ordinanze e tutti gli

atti a rilevanza esterna emessi dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi, inclusi i relativi atti preparatori, nonché per gli atti a rilevanza esterna emessi dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Segretario Comunale, ai Dirigenti, ed ai Responsabili dei Servizi, domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi; i soggetti interpellati rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione di richiesta di informazione; in caso di mancata risposta nei termini suddetti, il Consigliere può richiedere al Sindaco di rispondere nei termini e nei modi previsti per le interrogazioni in forma scritta.
7. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, viene rilasciata preferibilmente in via telematica o, ove non sia possibile, in copia cartacea, esente dall'imposta di bollo; se richiesto, deve essere certificata conforme all'originale dal segretario del comune o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo del comune e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia. Le copie ottenute possono essere utilizzate dal richiedente solo al fine di consentire l'espletamento del proprio mandato, non possono essere cedute a terzi o comunque divulgate.
8. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.

**TITOLO IV**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**CAPO I**  
**SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 28**

***Prima seduta del Consiglio<sup>1</sup>***

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio, alla prima adunanza, provvede, verificata l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di condizioni di incompatibilità previste dalla legge ed a voti palesi, alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; quando sussista una delle cause o condizioni ivi previste, provvede ad attivare la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana».
4. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta Comunale dallo stesso nominati.
5. Effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi e conclusi gli interventi dei Consiglieri il Sindaco dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio Comunale.

<sup>1</sup>) Vedi articolo 40 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 29**

***Riunioni del Consiglio comunale in prima convocazione***

1. Il Consiglio si riunisce per determinazione del Sindaco / Presidente del Consiglio, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.<sup>1</sup>
3. Le riunioni del Consiglio Comunale vengono fissate preferibilmente in orario non lavorativo dei partecipanti. Ove, per sovrapposizione degli orari, non sia possibile individuare un orario non lavorativo per la totalità dei partecipanti, si sceglierà, di norma, quello che comporta i minori oneri a carico del bilancio.
4. Ai fini cui al comma 3 i consiglieri comunali sono tenuti a comunicare al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario comunale gli orari lavorativi nonché tutte le variazioni successive.
5. In casi straordinari ed eccezionali è ammessa la convocazione del Consiglio comunale in orari diversi da quelli indicati al comma 3, ed in particolare:
  - a) quando vi sia la necessità di garantire la presenza del numero legale entro determinate scadenze prestabilite dalla legge o funzionali a garantire il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione;
  - b) quando vi sia la necessità di garantire la presenza in Consiglio comunale di tecnici ovvero di esperti interni o esterni all'ente, la cui presenza in orario non lavorativo determinerebbe maggiori oneri a carico del bilancio;
  - c) per la complessità e rilevanza degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;

- d) per consigli comunali aperti o indetti in occasione di celebrazioni, conferimenti di onorificenze o cittadinanze onorarie;
  - e) per altre circostanze eccezionali e straordinarie debitamente motivate.
6. Nei casi di cui al comma 5 deve essere sempre effettuata una comparazione dei costi e dei benefici derivanti dalle diverse soluzioni, al fine di valutare quella meno onerosa per l'ente. Il ricorrere delle circostanze di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivato nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.

<sup>1)</sup> Vedi articoli 38 e 39 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi anche art. 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80 e il comma 19 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

### **Art. 30**

#### ***Adunanza in seconda convocazione***

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza di numero legale, la seconda convocazione si tiene:
  - in altro giorno, già previsto nell'invito di prima convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima seduta;
  - in altro giorno da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio.
2. Il Consiglio, in seconda convocazione, non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
3. L'avviso di seconda convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri assenti in prima convocazione con ogni mezzo idoneo. Nel caso l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza in seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione; tali argomenti devono essere aggiunti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione (già inseriti all'ordine del giorno della prima) e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. Del nuovo ordine del giorno, così come risultante dopo l'aggiunta, deve essere dato avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, con ogni mezzo idoneo.

### **Articolo 31**

#### ***Convocazione del Consiglio Comunale***

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, consegnato personalmente al Consigliere ovvero nel domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere nell'ambito del territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
2. L'avviso con l'elenco dell'ordine del giorno da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2963 del codice civile.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il Consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.
5. Vengono fatte salve le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di settore quanto alla convocazione delle sedute in materia di bilancio.

### **Art. 32**

#### ***Diritto di iniziativa***

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale; esercitano tale diritto sotto forma di proposta di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni.
2. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal presente Regolamento.

### **Art. 33**

#### ***Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale***

1. Almeno un quinto dei Consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale; il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni e inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste nei termini e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei Consiglieri che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.

#### **Art. 34**

##### ***Ordine del giorno***

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dai Consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.

1. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.
5. Alle riunioni per la trattazione di argomenti di rilevante interesse per il Comune il Sindaco può invitare i membri della Giunta Comunale che non facciano parte del Consiglio, nominati ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale, o quelli fra essi che sono delegati all'esercizio di compiti oggetto della riunione o con gli stessi connessi; questi partecipano senza diritto di voto.
6. Il referto dell'Organo di Revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.
7. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
9. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata: all'Organo di Revisione economico finanziaria in conformità a quanto dispone il secondo comma dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000, agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento, ai Responsabili degli uffici e servizi comunali.
10. Il Sindaco può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.
11. Fermo quanto stabilito all'art. 2, le eccezioni interpretative sollevate da Consiglieri comunali durante le adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Sindaco; egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate; quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza; nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma dell'art. 2.

#### **Art. 35**

##### ***Presidenza delle sedute consiliari<sup>1</sup>***

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco/ Presidente del Consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del Consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il Consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

<sup>1</sup>) Vedi articoli 39, 40 e 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 36**

##### ***Pubblicità delle sedute***

1. Il Sindaco / Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

#### **Art. 37**



### ***Modalità di svolgimento delle sedute***

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio.
4. Durante le sedute del Consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

### **Art. 38**

#### ***Validità delle sedute***

1. Il Consiglio non può deliberare se non intervengono i Consiglieri almeno nel numero indicato negli artt. 29 "*Riunioni del Consiglio comunale in prima convocazione*" e 30 "*Adunanza in seconda convocazione*" del presente Regolamento.<sup>1</sup>
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è esteso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.

<sup>1</sup>) Vedi articoli 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 39**

#### ***Deposito delle proposte per la consultazione***

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.
3. I Consiglieri possono prendere visione e ottenere copie degli atti nelle ore e nei giorni d'ufficio.
4. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto devono essere comunicate ai Capi Gruppo almeno sette giorni prima dell'adunanza nella quale la proposta dovrà essere discussa.

### **Art. 40**

#### ***Validità delle deliberazioni***

Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

### **Art. 41**

#### ***Verifica del numero legale. Scrutatori***

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun Consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della

seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

#### **Art. 42**

##### ***Funzioni di segretario. Verbale delle sedute***

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale.<sup>1</sup> Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
5. In tale verbale sono riportati:
  - i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo depositato;
  - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
  - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
  - i provvedimenti adottati;
  - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
6. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del Consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
7. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio della seduta e dal segretario del comune.
9. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
10. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
11. **I verbale della seduta viene approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.** Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

<sup>1</sup>) Vedi articolo 97, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 43**

##### ***Posti e interventi***

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente del Consiglio.
2. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente; parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti.

#### **Art. 44**

##### ***Ordine delle sedute. Sanzioni***

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, senza trascendere i limiti dell'educazione, del civile rispetto e della prudenza ed evitando riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.



3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del Consigliere.

#### **Art. 45**

##### ***Comportamento del pubblico***

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente del Consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
3. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio, dopo aver sospeso la seduta fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa i disordini proseguono, il Sindaco, udito il parere dei capigruppo, può dichiarare definitivamente interrotta la seduta ed il Consiglio dovrà essere riconvocato per completare i lavori con le modalità di seconda convocazione.

#### **Art. 46**

##### ***Sospensione e scioglimento dell'adunanza***

Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

#### **Art. 47**

##### ***Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno***

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Art. 48**

##### ***Ordine e disciplina degli interventi***

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.

#### **Art. 49**

##### ***Fatto personale***

4. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
5. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
6. Il Presidente del Consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
7. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il Consiglio comunale senza discussione.

#### **Art. 50**

##### ***Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno***

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

#### **Art. 51**

##### ***Questioni pregiudiziali e sospensive***

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

#### **Art. 52**

##### ***Presentazione di emendamenti***

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro Consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Art. 53**

##### ***Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti***

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al Consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

#### **Art. 54**

##### ***Richiesta di votazione per parti separate***

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del Consiglio; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

#### **Art. 55**

##### ***Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria***

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del Consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 56; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 56.

#### **Art. 56**

##### ***Chiusura della discussione***

1. Nel corso della discussione il Presidente del Consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

#### **Art. 57**

##### ***Dichiarazione di voto e votazione***

1. Chiusa la discussione un Consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.
4. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

#### **Art. 58**

##### ***Modalità di votazione***

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

#### **Art. 59**

##### ***Votazione per alzata di mano***

1. Il Consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Presidente del Consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del Consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

#### **Art. 60**

##### ***Votazione per appello nominale***

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno cinque consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.

4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio che non hanno risposto al primo appello.

#### **Art. 61**

##### ***Votazione a scrutinio segreto***

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

#### **Art. 62**

##### ***Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità***

1. Compiuta la votazione, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
4. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere motivata nel provvedimento.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Vedi articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 63**

##### ***Revoca e modifica di deliberazioni***

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso Consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.<sup>1</sup>
2. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

<sup>1</sup>) Vedi articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

#### **Art. 64**

##### ***Astensione obbligatoria***

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.<sup>1</sup>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

<sup>1</sup>) Vedi articolo 78, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 65**

##### ***Adunanze aperte***

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

#### **CAPO II**

##### **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

#### **Art. 66**

##### ***Interrogazioni***

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.

#### **Art. 67**

##### ***Interpellanze***

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco.

#### **Art. 68**

##### ***Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze***

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta del Consiglio comunale, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

#### **Art. 69**

##### ***Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze***

Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.



#### **Art. 70**

##### ***Mozioni***

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

#### **Art. 71**

##### ***Presentazione e svolgimento delle mozioni***

1. La mozione è presentata al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

#### **Art. 72**

##### ***Votazione delle mozioni***

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>) Vedi articolo 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 73**

##### ***Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni***

Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

#### **Art. 74**

##### ***Argomenti non iscritti all'ordine del giorno***

1. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, a meno che la proposta di inserimento non sia deliberata all'unanimità. Sono tuttavia consentiti:
  - comunicazioni urgenti su argomenti di particolare significato politico e/o amministrativo;
  - celebrazioni di eventi e commemorazioni.
2. I consiglieri che intendano inserire argomenti non iscritti devono preventivamente informarne il Presidente del Consiglio ed i relativi interventi non possono eccedere i dieci minuti.

#### **CAPO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 75**

##### ***Comunicazione delle decisioni del Consiglio***

1. L'ufficio di segreteria comunica le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>) Vedi articolo 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 76**

***Registrazioni audiovisive***

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

**Art. 77**

***Abrogazione di norme***

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

**Art. 78**

***Rinvio***

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

**Art. 79**

***Entrata in vigore e forme di pubblicità***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, pubblicata sul sito del Comune nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.